

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma - 29 e 30 marzo 2007

**I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo
adottati dall'Unione europea in materie regionali**

a cura di: *Cecilia Odone*
Consulente Assemblea legislativa Emilia – Romagna
Esperta di diritto comunitario

I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo adottati dall'Unione europea in materie regionali¹.

Indice

⇒ NORMATIVA UE DI INTERESSE REGIONALE

In Gazzetta Ufficiale: Direttiva “Servizi”, nuovo *de minimis*, Regolamento esecutivo sui fondi strutturali.

Aiuti di Stato nel settore agricolo: approvata la nuova normativa, ora pubblicata in GUUE.

Fondo europeo per la pesca (FEP): La Commissione europea adotta le modalità applicative.

⇒ PROPOSTE LEGISLATIVE

Aiuti *de minimis* nel settore della pesca: il nuovo progetto di Regolamento.

Servizio postale: la Commissione conferma l'apertura del mercato nel 2009.

Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ): Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

⇒ GIURISPRUDENZA

Cosa si intende per rifiuto: sentenza Corte Giustizia CE dell'1/3/2007, caso C-176/05.

Caccia in deroga (art. 9 dir. 79/409/CEE): Corte di Giustizia, Ordinanza del Presidente del 19 dicembre 2006, nel procedimento C-503/06 R, Commissione c. Repubblica italiana.

PA e libera circolazione dei lavoratori: sentenza della Corte di Giustizia, causa C - 371/04.

IRAP: la sentenza della Corte di Giustizia.

⇒ COMUNICAZIONI

Programma legislativo annuale della Commissione europea per il 2007: la Risoluzione del Comitato delle Regioni.

“Better regulation”: il primo riesame strategico.

Commissione europea: la strategia politica annuale per il 2008.

¹ Le informazioni riportate nella presente Relazione sono tratte prevalentemente dal servizio di *News* pubblicate su www.europeanlaw.it, sito internet specializzato in diritto comunitario. Il periodo di riferimento è: ottobre 2006 – marzo 2007.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2007.

Cooperazione interparlamentare: pubblicato il “contributo della Cosac rivolto alle istituzioni Ue”.

Servizi sanitari: i risultati della consultazione pubblica della Commissione europea.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la nuova strategia 2007 – 2012

Sanità pubblica: pubblicato il programma di lavoro 2007

Parità tra uomini e donne 2007.

Politica energetica.

“Occupazione in Europa 2006”: Relazione della Commissione europea.

OGM: Relazione della Commissione europea sull'applicazione del Regolamento n. 1829/2003/CE

⇒ **NORMATIVA UE DI INTERESSE REGIONALE**

In Gazzetta Ufficiale: Direttiva Servizi, nuovo *de minimis*, Regolamento esecutivo sui fondi strutturali.²

Direttiva Servizi

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Pubblicata in GUUE L 376 del 27/12/2006.

La Direttiva è **in vigore dal 28 dicembre 2006**, ed il **termine di recepimento per gli Stati è fissato al 28 dicembre 2009³**.

² Da [News Europeanlaw del 7/1/2007](#).

³ La direttiva ha l'**obiettivo** di garantire maggiore certezza giuridica a coloro che intendono esercitare **due libertà fondamentali: la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento**. Consentirà alle imprese di fornire e procurarsi servizi transfrontalieri più agevolmente, incrementando la concorrenza nel mercato dei servizi, concorrendo alla riduzione dei prezzi, all'innalzamento della qualità e ad una maggiore possibilità di scelta per i consumatori; essa mira inoltre a rafforzare i diritti degli utenti dei servizi e a rafforzare il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Tra gli obiettivi anche quello della **semplificazione delle procedure**, in particolare tramite l'istituzione degli **sportelli unici** oltre al rafforzamento della **cooperazione tra le amministrazioni**. Per quanto riguarda il **campo di applicazione (art. 2)** si ricorda che ne sono **escluse le seguenti attività**: a) i servizi non economici di interesse generale; b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE; c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE; d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE; e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale; f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata; g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse; i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato; j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo

Nuovo de minimis

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Pubblicato in GUUE L 379 del 28/12/2006.

Sostituisce il Regolamento della Commissione n. 69/2001/CE e innalza il tetto de minimis a 200.000 euro calcolati sul periodo di tre anni. **Si applica dal 1° gennaio 2007** al 31 dicembre 2013.⁴

Fondi strutturali 2007 - 2013

Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006

*Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato; k) i servizi privati di sicurezza; l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione; il settore fiscale. **Tra i servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva si ricordano:** i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della ... direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.*

Agli obiettivi di semplificazione amministrativa e di cooperazione tra le amministrazioni rispondono i seguenti strumenti: sportelli unici, diritto all'informazione di prestatori e utenti dei servizi tramite gli sportelli unici, procedure per via elettronica (**semplificazione**, artt. 5 e ss.) mutua assistenza, controlli da parte degli Stati, meccanismo di allerta, informazioni sull'onorabilità dei prestatori (**cooperazione** tra amministrazioni, artt. 28 e ss.)

Agli artt. 9 e ss. si trovano le disposizioni su **autorizzazioni e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni** (artt. 9 e ss.). Con riferimento specifico agli sportelli unici, infine, il considerando 48 riporta che: **48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità ... Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. **Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.**** Per il link alla Direttiva, [clicca qui](#).

⁴ A differenza del precedente Regolamento *de minimis*, il nuovo regolamento si applica anche al **settore trasporti e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**. In considerazione della dimensione spesso molto ridotta delle imprese del settore dei trasporti stradali, per queste si applica un tetto specifico pari a 100.000 euro. L'adozione del nuovo Regolamento dà **attuazione al Piano d'Azione della Commissione in materia di aiuti di Stato (COM (2005) 107 def.) "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati"** adottato nel mese di giugno 2005, che prevede una riforma delle regole sugli aiuti di Stato in un periodo di cinque anni, con l'obiettivo di utilizzare le norme del TCE sugli aiuti per incoraggiare gli Stati a contribuire agli obiettivi della Strategia per la crescita e l'occupazione, migliorando la competitività, creando occupazione sostenibile, assicurando la coesione sociale e regionale, migliorando i servizi pubblici. Per il link al Regolamento, [clicca qui](#).

del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. Pubblicato in GUUE L 371 del 27 dicembre 2006.

Il nuovo Regolamento esecutivo **abroga tutti i regolamenti esecutivi del precedente periodo di programmazione** (art. 54) ed è **in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione** (art. 55)⁵.

Aiuti di Stato nel settore agricolo: approvata la nuova normativa ora pubblicata in GUUE

E' del 6 dicembre scorso l'approvazione della nuova normativa della Commissione europea nell'ambito della **riforma in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, in vigore dal 1° gennaio 2007**.

Si tratta dei **nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013** e del **Regolamento della Commissione n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese nel settore agricolo che modifica il Regolamento CE n. 70/2001**.

Con riferimento al periodo 2007 – 2013, il Regolamento di esenzione consente agli Stati di non notificare gli aiuti concessi alle pmi produttrici di prodotti agricoli, alle condizioni previste dal Regolamento stesso, mentre gli Orientamenti recano le disposizioni applicabili nel caso degli aiuti soggetti all'obbligo di notifica. Gli Orientamenti introducono nuove categorie di aiuti, tra i quali gli aiuti "Natura 2000", gli aiuti connessi ai pagamenti previsti dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque), gli aiuti connessi alle esenzioni dalle accise previste dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, gli aiuti a favore del settore forestale.

Gli Orientamenti sono stati pubblicati in GUUE C 319 del 27 dicembre 2006.

Il Regolamento è stato pubblicato in GUUE L 358 del 16 dicembre 2006.

Fondo europeo per la pesca (FEP): La Commissione europea adotta le modalità applicative⁶

Sono contenute nel **nuovo Regolamento approvato dalla Commissione europea le modalità applicative del Fondo europeo per la pesca (FEP)** che costituisce lo strumento finanziario a sostegno della politica comune

⁵ Il Regolamento di esecuzione dei nuovi fondi strutturali, sostitutivo dei precedenti nove regolamenti esecutivi, risponde ai principi di semplificazione, decentramento, proporzionalità, trasparenza. Per il link al Regolamento, [clicca qui](#).

⁶ Da [News Europeanlaw del 28/3/2007](#). Il Regolamento non è ancora stato pubblicato in GUUE.

della pesca per il periodo 2007 – 2013, con l'obiettivo di garantire una pesca sostenibile e di sostenere le diversificazioni delle attività economiche delle comunità dei pescatori (IP/07/411).

Gli Stati membri, nell'elaborazione e attuazione dei propri programmi operativi, dovranno seguire le procedure stabilite nel nuovo regolamento che, inoltre, contiene disposizioni riferite all'attuazione delle misure ammissibili nell'ambito del FEP, alla struttura e contenuto dei programmi operativi, alla gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi, agli obblighi di pubblicità e informazione, agli obblighi degli Stati per quanto riguarda le irregolarità, al trattamento dei dati personali e della vita privata.

Sono cinque le **priorità di finanziamento** fondamentali:

1. *aiutare la flotta ad adattare la capacità e lo sforzo di pesca alle risorse disponibili;*
2. *sostenere i vari rami del settore (acquicoltura, trasformazione, commercializzazione);*
3. *fornire un aiuto alle iniziative che rappresentano un interesse collettivo del settore;*
4. *favorire lo sviluppo sostenibile delle zone dipendenti dalla pesca*
5. *prestare assistenza tecnica agli Stati per facilitare la fornitura di aiuto.*

Il nuovo regolamento risponde ad un obiettivo di semplificazione della normativa, rispetto a quanto accadeva in applicazione del precedente strumento finanziario - lo SFOP - riunendo tutta la normativa applicabile per il nuovo periodo in un unico strumento normativo.

Il FEP è stato istituito con il Regolamento n. 1198/2006/CE del Consiglio del 27 luglio 2006.

⇒ **PROPOSTE LEGISLATIVE**

Aiuti de minimis nel settore della pesca: il nuovo progetto di Regolamento⁷

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 novembre scorso il **progetto di Regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti de minimis applicabile esclusivamente al settore della pesca.**

Con il nuovo Regolamento si introdurrebbero modifiche al **vigente Regolamento CE n. 1860/2004 che resterebbe pertanto applicabile al solo settore agricolo.**

⁷ Da [News Europeanlaw del 16/11/2006](#). Per il link al progetto di Regolamento, [clicca qui](#).

L'esenzione dall'obbligo di notifica verrebbe introdotto con riferimento agli aiuti concessi ad una medesima impresa del settore della pesca in misura non superiore ai 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Sono **definite imprese del settore della pesca** le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; sono **definiti prodotti della pesca** i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio; per **trasformazione e commercializzazione** si intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Servizio postale: la Commissione conferma l'apertura del mercato nel 2009⁸

Con una **nuova proposta di direttiva**, la Commissione europea conferma l'apertura totale del mercato dei servizi postali entro il 2009, come già stabilito dal quadro regolamentare vigente nell'interesse di consumatori e utenti, e introduce alcune modifiche alla Direttiva 97/67/CE.

La modifica più significativa sarà l'eliminazione dei cd. "settori riservati", completando così la creazione del mercato unico dei servizi postali e offrendo la possibilità ai consumatori di scegliere tra più operatori.

Si ricorda che il quadro vigente è costituito dalla Direttiva 97/67/CE, modificata nel 2002 dalla Direttiva 2002/39/CE.

Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ): Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Nell'ambito dell'esercizio della propria funzione consultiva del Comitato delle Regioni, è proseguito il progetto pilota per il monitoraggio della Sussidiarietà nelle proposte legislative e negli atti presentati dalla Commissione europea, in applicazione del Protocollo n. 30 allegato al Trattato e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del Trattato Ce.

La **seconda fase del progetto pilota** si è svolta nel periodo **6 ottobre – 17 novembre 2006** ed ha previsto l'esecuzione del Test Sussidiarietà in riferimento a due atti della Commissione europea in materia di istruzione e formazione professionale: la "Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente" (COM (2006) 479 def.), e la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: "Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione" (COM (2006) 481 def.).

In questa seconda fase erano coinvolte tre Assemblee legislative regionali italiane: Emilia –Romagna, Toscana e Marche, che hanno potuto

⁸ Da [News Europeanlaw del 19/10/2006](#). Per il link alla proposta di direttiva, [clicca qui](#).

sperimentare, in questo particolare contesto, il coinvolgimento nella fase ascendente del diritto comunitario.

Il Test ha rappresentato un **interessante esercizio di partecipazione del legislatore regionale alla fase ascendente** del diritto comunitario, e risulta particolarmente **interessante proprio per la possibilità di sperimentare in concreto procedure nuove, tempi e capacità interne alle amministrazioni**, non solo in considerazione di quanto prefigura il Trattato costituzionale sul ruolo, rafforzato, dei parlamenti nazionali (e regionali), ma anche, considerato l'ordinamento costituzionale interno, per la necessità, sempre più evidente, di guardare al processo legislativo comunitario fin dall'inizio, visto lo stretto legame esistente tra la formazione e la successiva - corretta e puntuale - attuazione dello stesso.

L'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna ha preso parte al progetto sperimentale fin dalla sua prima fase, nel 2005, su segnalazione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali nell'ambito dell'attività Calre (Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee); l'esecuzione del **primo Test Sussidiarietà** è stata approvata con **Delibera UP n. 152/2005**. Nel 2006, con **Delibera UP n. 209/2006** è stato approvato il **II Test Sussidiarietà** che si è caratterizzato, rispetto al primo Test, per il coinvolgimento nella procedura, delle Commissioni consiliari competenti, con la richiesta di parere da parte della Presidente dell'Assemblea.

⇒ **GIURISPRUDENZA**

Cosa si intende per rifiuto: sentenza Corte Giustizia CE dell'1/3/2007, caso C-176/05.⁹

La Corte Giustizia ha chiarito la portata del concetto di "rifiuto" con particolare riferimento alle farine animali.

La Corte, confermando la precedente giurisprudenza in materia, ha ricordato che **la nozione di rifiuto**, ai sensi della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, **non deve essere interpretata in maniera restrittiva, né è corretto ritenere che essa escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.**

Per la Corte l'ambito di applicazione del concetto di «rifiuti», ai sensi della direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi».

Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, infatti, si riferisce a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo. Quindi, per la Corte *"un bene, un materiale o una materia prima possono costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha*

⁹ Da [News Europeanlaw del 23/3/2007](#). Per il link alla sentenza, [clicca qui](#).

intenzione di «disfarsi», e che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli".

Oltre al criterio legato alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, **il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza**, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un **criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un «rifiuto»** ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera **possibilità di riutilizzare la sostanza**, il detentore consegue un **vantaggio economico** nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere **la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto.**

La Corte ha infine sottolineato che l'effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442 va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità di tale direttiva ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia e comunque **spetta al giudice del rinvio verificare se il detentore del bene che possa potenzialmente considerarsi rifiuto, abbia l'intenzione di disfarsi di esso.**

Per la Corte, nel caso specifico delle farine animali, queste “dovranno essere ritenute rifiuti qualora il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che, nella causa principale, il detentore delle farine animali aveva effettivamente l'intenzione di disfarsi di esse, sebbene le medesime non contenessero materiali specifici a rischio”.

CACCIA IN DEROGA: ART. 9 DIR. 79/409/CEE

***Corte di Giustizia, Ordinanza del Presidente del 19 dicembre 2006, nel procedimento C-503/06 R, Commissione c. Repubblica italiana*¹⁰.**

Il procedimento aveva ad oggetto una **domanda di sospensione dell'esecuzione e provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE**, proposta il 13 dicembre 2006 dalla Commissione europea.

(...)

- *Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di **ordinare** alla Repubblica italiana **di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici** (Bollettino ufficiale della Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16, pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»), fino alla pronuncia della sentenza di merito.*

(...)

3. Tali domande sono state proposte **nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE**, presentato dalla

¹⁰ Per il link all'ordinanza, [clicca qui](#).

*Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiarare che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una **normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 103, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale disposizione.***

Riconosciuto il **fumus boni iuris** nonché **l'urgenza**, da cui consegue il fatto che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale n. 36/2006, rischi di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico, la domanda è stata accolta dal Presidente della Corte che ha stabilito:

La Repubblica italiana sospenderà l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario.

Con **Decreto Legge 27 dicembre 2006, n. 297**, il governo italiano ha dato seguito all'ordinanza, e all'art. 4 ha sospeso l'applicazione della LR Liguria 36/2006.

P.A. e libera circolazione dei lavoratori: sentenza della Corte di Giustizia, causa C - 371/04¹¹

*La Repubblica italiana non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e **7, n. 1, del Regolamento CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.***

Così recita il dispositivo della sentenza resa il 26 ottobre scorso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, pronunciandosi sul **ricorso per inadempimento** proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana il 30 agosto 2004 (**causa C - 371/04**).

La Corte, dopo aver ricordato che l'**art. 7, n. 1 del Regolamento 1612/1968/CEE** altro non rappresenta che una **particolare espressione del principio di non discriminazione nel campo specifico delle condizioni di impiego e di lavoro**, al punto 18 della sentenza afferma che: *il rifiuto di riconoscere l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso un'amministrazione pubblica di un altro Stato membro da cittadini comunitari successivamente*

¹¹ Da [News Europeanlaw dell'1/11/2006](#); per il link alla sentenza, [clicca qui](#).

*impiegati nel settore pubblico italiano, con la motivazione che i detti cittadini non avrebbero superato alcun concorso prima di esercitare la loro attività nel settore pubblico di tale altro Stato, non può essere ammesso, dato che ... non tutti gli Stati membri assumono i dipendenti del settore pubblico in questo solo modo. **La discriminazione può essere evitata solo tenendo conto dei periodi di attività analoga svolta nel settore pubblico di un altro Stato membro da una persona assunta conformemente alle condizioni locali.***

IRAP: la sentenza della Corte di Giustizia¹²

Si è conclusa lo scorso 3 ottobre la nota vicenda IRAP, nell'ambito della questione pregiudiziale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, dinnanzi al giudice comunitario, cui si richiedeva l'interpretazione dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva IVA (causa C – 475/03).

La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia ha sancito la **compatibilità dell'IRAP con la sesta direttiva IVA.**

Al punto 35 della sentenza si legge che *in base alla disciplina dell'IRAP, tale imposta non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell'IVA e, al punto 38, che un'imposta con le caratteristiche dell'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva.*

Questo il dispositivo della sentenza: **L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche di cui si discute nella causa principale.**

⇒ **LE COMUNICAZIONI**

Programma legislativo annuale della Commissione europea per il 2007: la Risoluzione del Comitato delle Regioni¹³.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la **Risoluzione** del Comitato delle Regioni in merito al programma legislativo della Commissione europea e alle priorità del Comitato per il 2007.

Processo costituzionale, governance europea, revisione di bilancio, prosperità, solidarietà, energia e cambiamento climatico, spazio di libertà sicurezza e giustizia, allargamento, sono i temi trattati.

¹² Da [News Europeanlaw del 9/10/2006](#); per il link alla sentenza, [clicca qui](#).

¹³ Da [News Europeanlaw del 10/3/2007](#). Per il link alla Risoluzione, [clicca qui](#).

Il CdR, in particolare, sottolinea **il ruolo determinante di enti regionali e locali nella trasposizione e successiva attuazione degli atti legislativi, se adeguatamente coinvolti nell'elaborazione degli stessi, ribadendo il rafforzamento del proprio impegno in tutte le fasi del processo decisionale, in particolare nella valutazione territoriale d'impatto delle grandi politiche comunitarie.**

Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, sottolinea l'importanza del contributo delle città e delle Regioni, invitando il Consiglio, la Commissione e gli Stati a partecipare al dialogo territoriale del 2007; ricorda inoltre il **ruolo fondamentale dei servizi di interesse generale regionali e locali, le competenze di regioni ed enti locali nel settore dell'istruzione, formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'importanza dello sviluppo delle nuove tecnologie** impegnandosi perché **l'iniziativa i2010 attribuisca la necessaria importanza anche alla dimensione regionale e locale**; si esprime inoltre sulla **politica marittima, dei trasporti, sulla politica agricola comune.** Sul tema specifico della coesistenza delle **colture geneticamente modificate** incoraggia la Commissione a stimolare il dibattito e *promuovere soluzioni trasparenti che conciliano gli interessi dei consumatori e degli agricoltori, il rispetto dell'ambiente, la tutela della salute e la promozione della ricerca e della competitività*, nel rispetto delle scelte degli enti territoriali e delle loro competenze.

La Risoluzione è stata adottata nella sessione plenaria del 7 dicembre 2006 ed è pubblicata in GUUE C 57 del 10/3/2007.

“Better Regulation”: il primo riesame strategico

Tre Comunicazioni presentate dalla Commissione europea il 14 novembre 2006, introducono il primo riesame del programma “Better Regulation”. Si tratta dei documenti:

- COM (2006) 689: “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea”
- COM (2006) 690: “*First progress report on the strategy for the simplification for the regulatory environment*”
- COM (2006) 691: “*Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the European Union*”

Tra i progressi evidenziati dalla Commissione: le oltre 160 valutazioni d'impatto condotte dalla stessa Commissione europea a partire dal 2003; lo sviluppo di un nuovo approccio per misurare gli oneri amministrativi connessi alle nuove iniziative proposte; il ritiro di 68 proposte della Commissione, pendenti innanzi a Consiglio e Parlamento europeo; il programma di semplificazione della normativa esistente; il processo di codificazione degli atti.

A queste comunicazioni si deve aggiungere il “**Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea**” COM (2007) 23.

Commissione europea: la Strategia politica annuale per il 2008¹⁴

Presentata dalla Commissione europea la strategia che elenca le **priorità politiche per il 2008**, che mette in evidenza gli obiettivi politici annuali **nell’ambito delle quattro aree strategiche**, prosperità, solidarietà, sicurezza e libertà e il ruolo dell’Unione europea nel mondo.

Il **2008** sarà un anno importante per quanto riguarda il **dibattito sul Futuro dell’Europa**, di consolidamento e di applicazione dell’acquis esistente, mentre **crescita e occupazione cambiamento climatico, energia e immigrazione**, rappresenteranno le politiche prioritarie.

La Commissione proseguirà poi con le azioni già intraprese nell’ambito degli **obiettivi di qualità della legislazione**.

Sentiti il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione definirà, sulla base delle priorità politiche, il programma legislativo e di lavoro per il 2008, che sarà adottato nel mese di ottobre.

La Strategia politica per il 2008 è stata presentata il 21 febbraio scorso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, ed è il documento **COM (2007) 65 def.**

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2007¹⁵

Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2007 è stato adottato il 24 ottobre 2006 con la Comunicazione COM (2006) 629 def.

La Commissione elenca in allegato le iniziative strategiche, le priorità, le iniziative di semplificazione, le proposte pendenti che prevede di ritirare nel 2007.

Il programma di lavoro della Commissione è presentato a norma dell’art. 2 del Regolamento interno.

Cooperazione interparlamentare: pubblicato il “Contributo della COSAC rivolto alle istituzioni Ue”.¹⁶

E’ disponibile in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (C 238 del 3 ottobre 2006), il testo adottato in occasione della XXXV Cosac (Conferenza degli organismi competenti per gli affari comunitari ed europei dei

¹⁴ Da [News Europeanlaw del 24/2/2007](#); per il link al documento, [clicca qui](#).

¹⁵ Da [News Europeanlaw del 2/11/2007](#); Per il link al Programma legislativo della Commissione, [clicca qui](#).

¹⁶ Da [News Europeanlaw del 5/10/2006](#); per il link al documento, [clicca qui](#).

Parlamenti dell'Unione europea), riunitasi a Vienna il 22 e 23 maggio scorso.

Tra gli **argomenti** trattati si segnalano, il **ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**, l'esame del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea da parte dei Parlamenti, il secondo "Test Sussidiarietà" presso i Parlamenti nazionali e il lancio ufficiale di IPEX (poi avvenuto nel mese di luglio), le iniziative della Commissione nell'ambito del programma "Legiferare Meglio" con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione e di miglioramento della qualità delle nuove proposte legislative, la richiesta alla Commissione di provvedere alla traduzione delle sintesi delle valutazioni d'impatto in tutte le lingue dell'Unione, oltre alla elaborazione di un metodo per valutare e ridurre i costi amministrativi entro la fine del 2006 (vd. attuazione del programma legiferare meglio).

Servizi sanitari: i risultati della consultazione pubblica della Commissione europea¹⁷

Pubblicati sul sito della Commissione europea i **risultati della consultazione pubblica relativa ad un'azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari.**

*La disponibilità di servizi sanitari di elevata qualità rappresenta una priorità per i cittadini europei. Il diritto alle cure sanitarie è inoltre riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La Corte di Giustizia europea ha stabilito chiaramente che **le disposizioni sulla libera circolazione si applicano anche ai servizi sanitari, indipendentemente dalle modalità con le quali sono organizzati o finanziati a livello nazionale.** Tuttavia diverse parti interessate hanno chiesto **maggior chiarezza relativamente al significato generale della normativa comunitaria sui servizi sanitari.***

Questa l'introduzione della **Comunicazione del 26 settembre 2006**, con cui la Commissione europea ha lanciato una **consultazione pubblica sulle questioni da affrontare mediante un'azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari**, rivolgendo alle parti interessate nove quesiti in materia.

Nel corso del 2007, la Commissione presenterà opportune proposte sulla base della consultazione effettuata.

La consultazione si è conclusa il 31 gennaio 2007 ed i risultati sono ora pubblicati dalla Commissione sul sito della [DG Sanco](#).

¹⁷ Da [News Europeanlaw del 5/3/2007](#).

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la nuova Strategia 2007 – 2012

Adottata dalla Commissione europea la nuova strategia quinquennale, che si prefigge la riduzione degli infortuni sul lavoro del 25% entro il 2012.

Si tratta della Comunicazione **Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro** - COM (2007) 62 del 21 febbraio 2007.

Le azioni previste, sia a livello europeo che nazionali, saranno indirizzate a:

- garantire una buona attuazione della legislazione dell'UE (cfr. punti 4.1, 4.2);
- sostenere le PMI nell'applicazione della legislazione in vigore (cfr. punto 4.1);
- adattare il contesto giuridico all'evoluzione del mondo del lavoro e semplificarlo (cfr. punto 4.3);
- favorire lo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali (cfr. punto 5);
- promuovere un mutamento dei comportamenti dei lavoratori, nonché approcci orientati alla salute presso i datori di lavoro (cfr. punto 6);
- mettere a punto metodi per l'identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali (cfr. punto 7);
- migliorare il follow-up dei progressi realizzati (cfr. punto 8);
- promuovere la salute e la sicurezza a livello internazionale (cfr. punto 9).

Un ruolo chiave sarà svolto dalle strategie nazionali, che dovranno essere coerenti e prestare un'attenzione particolare a quattro settori particolari:

- incrementare l'efficacia preventiva della sorveglianza della salute;
- intervenire a favore della riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori;
- far fronte ai mutamenti sociali e demografici;
- rafforzare la coerenza delle politiche.

La Strategia e informazioni più dettagliate, sono disponibili sul sito della DG Occupazione, dedicato al tema [Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro](#).

Sanità pubblica: pubblicato il programma di lavoro 2007¹⁸

Nell'ambito del programma d'azione comunitaria nel campo della **Sanità Pubblica 2003 – 2008**, la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2007, compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni.

¹⁸ Da [News Europeanlaw del 16/2/2007](#); per il link al Programma di lavoro, [clicca qui](#).

Mentre il **nuovo programma comunitario in materia di sanità pubblica è in corso di approvazione** (COM (2006) 234), con **Decisione 2007/102/CE** la Commissione europea ha adottato il **programma di lavoro e il programma relativo alle sovvenzioni per l'anno 2007**, in attuazione del programma comunitario Sanità Pubblica attualmente in vigore per il periodo 2003 - 2008.

Le **azioni finanziabili** nell'ambito del programma sono elencate nella Decisione 102/2007/CE e **dovranno rientrare nelle seguenti sezioni: informazioni sanitarie, reazione rapida e coordinata alle minacce sanitarie, determinanti sanitari.**

I progetti da cofinanziare dovranno avere carattere innovativo e non superare la durata massima di tre anni; l'importo della sovvenzione può raggiungere il 60% dei costi rimborsabili.

Il programma è stato pubblicato in GUUE L 46 del 16 febbraio 2007.

Con il programma di lavoro 2007, sono stati **pubblicati anche i principi generali e i criteri di scelta e di finanziamento delle azioni** (Decisione della Commissione europea n. 2007/103/CE), oltre all'**Invito unico a presentare proposte per il 2007** che stabilisce la **scadenza** per la presentazione delle proposte al **21 maggio 2007**.

Parità tra uomini e donne 2007¹⁹

Presentata il 7 febbraio scorso la **Relazione annuale della Commissione europea** sui *progressi compiuti per promuovere la parità tra uomini e donne e sugli orientamenti in materia di integrazione della dimensione uomo – donna nelle varie politiche.*

In risposta all'invito del Consiglio europeo di primavera del 2003, la Commissione europea presenta così per la quarta volta la propria relazione, con la quale riferisce le tappe più importanti raggiunte nella parità di genere nel corso del 2006. **Tra le principali evoluzioni politiche e legislative** la Commissione ricorda:

- l'adozione della **“Tabella di marcia per la parità tra uomini e donne”**, con cui la Commissione stessa ha definito il proprio **quadro d'azione e le priorità per la promozione della parità fino al 2010**;
- l'approvazione del “Patto europeo per la parità di genere” durante il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006;
- l'avvio della consultazione delle parti sociali in riferimento ad un'azione comunitaria *in materia di conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare, compresa la promozione di modalità di lavoro flessibili, di servizi di custodia e cura (..:)*

¹⁹ Da [News Europeanlaw dell'11/2/2007](#); per il link al documento, [clicca qui](#).

- l'adozione della **Direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento uomini e donne in materia di occupazione, che gli Stati dovranno recepire entro il mese di agosto 2008;**
- la creazione dell'Istituto europeo per la parità di genere;
- la nuova regolamentazione dei **Fondi strutturali e degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, per il periodo 2007 - 2013, che prevedono sia azioni specifiche che l'integrazione di una prospettiva di parità in tutte le azioni previste.**

In allegato alla Relazione si trovano i dati statistici relativi alla situazione generale delle donne e degli uomini nell'Unione europea in riferimento a settori specifici: il mercato del lavoro, l'istruzione, la copertura di incarichi di responsabilità ad alto livello, l'inclusione sociale.

Politica energetica

Con la Comunicazione della Commissione europea: **Una politica energetica per l'Europa** - COM (2007) 1 def. del 10/1/2007²⁰, l'Ue si prefigge l'**obiettivo fondamentale** della **riduzione dei gas serra** come obiettivo centrale della propria politica energetica per:

1. ridurre le emissioni di CO2 significa utilizzare meno energia e utilizzare più energia pulita prodotta a livello locale (le emissioni di CO2 dovute all'utilizzazione dell'energia costituiscono l'80% delle emissioni di gas serra nell'UE),
2. limitare la crescente esposizione dell'UE alla volatilità e all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas,
3. promuovere l'istituzione di un mercato energetico più competitivo a livello dell'UE, incentivare l'innovazione e le tecnologie e promuovere l'occupazione.

Considerati nell'insieme, questo obiettivo strategico e le misure concrete per conseguirlo illustrate nel Piano d'azione, rappresentano il nucleo centrale di una nuova politica energetica europea.

La Comunicazione segue il **nuovo Piano d'azione della Commissione europea per l'efficienza energetica** del 19 ottobre 2006, che sarà realizzato nei prossimi sei anni.

Puntando all'**efficienza energetica di edifici, elettrodomestici, trasporti, impianti di produzione di energia, oltre che all'educazione dei cittadini** attraverso apposite azioni di istruzione e formazione, gli interventi previsti dal piano sono **finalizzati a ridurre i consumi, a contrastare i cambiamenti climatici e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili da paesi terzi**, per raggiungere un **risparmio energetico pari al 20% entro il 2020.**

²⁰ Per scaricare la Comunicazione, [clicca qui](#).

Il Piano d'azione è il documento COM (2006) 545 def.

“Occupazione in Europa 2006”: Relazione della Commissione europea²¹

I dati europei sull'occupazione mostrano un miglioramento riferito al 2005 nonostante il rallentamento della crescita economica.

La **Relazione presentata il 6 novembre scorso** dalla Commissione europea riferisce un calo della disoccupazione dal 9,1% dell'anno precedente all'8,7%, mentre la crescita dell'occupazione è quasi raddoppiata.

Una particolare attenzione è prestata ai **dati occupazionali riferiti alle donne e ai lavoratori più anziani**. La Relazione riferisce, tra l'altro, che le differenze tra uomini e donne, tra cittadini comunitari e non, tra regioni all'interno degli Stati, rimangono ancora tante. Perciò, il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2010 richiede ora ulteriori sforzi e l'attuazione di riforme da parte di tutti gli Stati Ue.

OGM: Relazione della Commissione europea sull'applicazione del Regolamento n. 1829/2003/CE²²

Con la Comunicazione COM (2006) 626 del 25 ottobre scorso, è stata presentata la Relazione della Commissione sull'attuazione del **Regolamento n. 1829/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati**, così come richiede l'art. 48 del Regolamento stesso.

La Relazione consta di due parti: la prima si riferisce all'**applicazione pratica** del Regolamento, la seconda contiene **misure di attuazione ulteriori e chiarimenti della Commissione sull'applicazione di specifiche parti del Regolamento**.

Il Regolamento 1829/2003/CE si applica a partire dal 18 aprile 2004. Si ricorda che il suo **campo di applicazione è molto ampio**: esso **comprende gli organismi geneticamente modificati destinati ad uso alimentare per gli esseri umani e gli animali, e gli alimenti e i mangimi che sono contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM**. In base al Regolamento, **una procedura centralizzata di autorizzazione fa capo alla Commissione europea, sulla base di una valutazione del rischio indipendente effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare**.

Contestualmente alla Relazione, la Commissione, non presenta proposte di modifica del Regolamento data la breve esperienza di applicazione pratica del Regolamento stesso.

²¹ Da [News Europeanlaw del 13/11/2006](#). La Relazione della Commissione è stata pubblicata in inglese. Sul sito della DG Occupazione è disponibile una sintesi in lingua italiana, per scaricarla: [clicca qui](#).

²² Da [News Europeanlaw del 3/11/2006](#); per il link alla Relazione, [clicca qui](#).